

ORIGINALE

Registro delibere n° 83

Proposta n. 81/2023



COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

Immediatamente eseguibile

- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione articolo 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione
del giorno 27/12/2023, ore 19.35*

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **19.35** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	SACCAROLA ANDREA	Sindaco	X	
2	MAROLDA MARTINA	Presidente	X	
3	SACCAROLA SARA		X	
4	SALVALAIO CRISTIAN		X	
5	PENNAZATO NICOLA			X
6	MOLIN FEDERICA		X	
7	BRAGATO FRANCO		X	
8	FODDE GIUSEPPINA		X	
9	ARGIRO' GENNARO		X	
10	VIVIANI NINO			X
11	BRAGATO DENISE		X	
12	BOSCOLO ALESSIO		X	
13	CORO' MASSIMO		X	
14	STRADIOTTO MARCO		X	
15	BARBACANE LUCA		X	
16	FUSARO ERIKA		X	
17	BERNARDI MORENO		X	
			15	2

Partecipa alla seduta il **dott. Ranza Giorgio Segretario Generale**.

Sono presenti alla seduta gli Assessori: Bernardo S., Corò L., Cornello M., Faggian L.

La Signora **Marolda Martina**, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale.

Scrutatori i Consiglieri: Salvalaio Cristian, Barbacane Luca, Saccarola Sara.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto;

Premesso che ad opera dell'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e dunque ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto previsto con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI - con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 749, che dispone una detrazione di € 200,00 dell'imposta per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 fino a concorrenza dell'ammontare;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per il Comune di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima - dell'1,06 per cento di cui al comma 754 - fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021, e che parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Visto il Decreto Ministeriale del 7 luglio 2023 che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora predisposto e pubblicato nel sito del MEF, Portale federalismo, il predetto apposito prospetto di determinazione delle aliquote;

Rilevato che il Decreto Legge 132 del 29/09/2023 è in corso di conversione, e che è già stato approvato un emendamento da parte del Senato della Repubblica di rinvio di detto adempimento all'anno 2025;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote - di cui al citato comma 757 - e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Aree fabbricabili
0,86%	1,06%	0,00%	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare le seguenti misure delle aliquote IMU anche per l'anno 2024:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILE	DETRAZIONE
0,60%	Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€ 200,00
0,00%	Fabbricati rurali ad uso strumentale	
1,06%	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	
0,88%	Terreni agricoli	
1,06%	Aree fabbricabili	
1,06%	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati	

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 15/04/2020 con la quale è stato nominato quale Responsabile del tributo, la Responsabile del Settore economico finanziario: rag. Annalisa Scroccaro, così come previsto dall'art. l'articolo 1, comma 692, della Legge 147/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 29/09/2023 con la quale è stato nominato il segretario generale: dott. Giorgio Ranza, quale "Responsabile del reclamo/mediazione" di cui al D.Lgs. n. 156/2015 in particolare, articolo 9, il quale modifica l'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30/12/2022 con oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2023 con oggetto "Approvazione del P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023/2025";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30/01/2023 con oggetto "Approvazione del PIAO – Piano Integrato delle attività e organizzazione del triennio 2023/2025", modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 14/07/2023 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 21/11/2023;

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 42 del 12.09.2022;

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2017;

Dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi articolo 49 D.Lgs n. 267/2000 -T.U.E.L.;

Sentiti i Consiglieri Comunali presenti e votanti;

P R O P O N E

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU da applicare nell'anno 2024;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
4. di applicare le aliquote citate in premessa e riportate nell'allegato A);
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

6. di confermare che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la presente costituisce allegato alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 81/2023, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati:

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE VARIE	Annalisa Scroccaro	Favorevole	20/11/2023
Contabile	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	Annalisa Scroccaro	Favorevole	20/11/2023

DATO ATTO che:

- con nota protocollo n. 31680 del 13/12/2023 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 20/12/2023;
- la 2a commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 15/12/2023;

Sentiti gli interventi integralmente trascritti ed allegati al presente verbale.

Il Consiglio Comunale, con voti espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente:

Presenti n. 15

Astenuti n. 6 (Boscolo, Stradiotto, Coro' M., Fusaro, Bernardi, Barbacane)

Votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta soprariportata.

Con separata votazione, con voti espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente:

Presenti n. 15

Astenuti n. 4 (Fusaro, Stradiotto, Bernardi, Boscolo)

Votanti n. 11

Favorevoli n. 11

Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale:

IL PRESIDENTE

MAROLDA MARTINA

- firmato digitalmente-

IL SEGRETARIO GENERALE

Ranza Giorgio

- firmato digitalmente-

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività delle stesse entro i primi 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 82/2005